

COMUNE DI TORRICE

STATUTO

Delibera n. 23 del 16/7/2003.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

Il Comune di Torrice

- 1) Il Comune di Torrice e' ente locale ai sensi dell' art. 114 della Costituzione e dell'art. 3 del D.Lg.vo 267/2000, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2) Esso rappresenta le comunità di coloro che vivono nel territorio del Comune, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3) Il Comune, mediante i propri organi ed uffici esercita funzioni proprie e quelle allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 4) Il Comune di Torrice è costituito dalle comunità residenti all'interno del suo territorio
- 5) Il Comune di Torrice ha un proprio gonfalone e un proprio stemma (Tre torri al centro sormontate dalla corona).
- 6) L'uso del gonfalone e dello stemma negli edifici e nelle cerimonie pubbliche, o nei documenti ufficiali, è disciplinato dal Regolamento.
- 7) Il territorio comunale è individuato dal piano topografico predisposto ed aggiornato ai sensi dell'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228. Ha una superficie di Kmq. 17,32 e confina con i Comuni di Frosinone, Boville Ernica, Ripi, Arnara e Veroli.

ART. 2

Principi programmatici

- 1) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi delle comunità' che vivono nel proprio territorio, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 5 della Costituzione e dall'art. 10 del D Lg.vo 267/2000.
- 2) Allo scopo di consentire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica ed amministrativa del Comune, garantisce la più ampia informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e di strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.
- 3) Il Comune ispira la propria attività ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, lo sviluppo della persona

e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica, sociale e culturale delle istituzioni.

- 4) Il Comune di Torrice partecipa attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale intese a salvaguardare e a sviluppare le autonomie locali, nonché a promuovere l'integrazione e la collaborazione degli enti locali con le istituzioni di carattere sovranazionale ed in particolare con l'Europa.
- 5) In conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lg.vo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 6) Il Comune promuove iniziative intese a favorire pari opportunità di accesso al lavoro e di integrazione sociale, economica e politica per le donne e per gli uomini, nonché iniziative per soddisfare le esigenze di carattere sociale dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Parimenti il Comune promuove iniziative intese a favorire la libertà di religione, di parità tra i sessi, l'integrazione tra le razze nonché la pace e la fratellanza tra i popoli.

ART. 3

Finalità particolari

- 1) Il Comune valorizza e tutela il patrimonio storico, culturale, artistico ed archeologico presente nel proprio territorio, adottando le misure necessarie per garantirne il godimento da parte della collettività.
- 2) Al fine di salvaguardare l'unità e l'integrità del proprio patrimonio storico e culturale, e di consentire la conservazione di vincoli di solidarietà tra le comunità della propria popolazione residenti all'estero e la propria terra d'origine, il Comune promuove iniziative intese al raggiungimento di tale scopo e intrattiene rapporti permanenti, anche di carattere economico, con le loro rappresentanze all'estero. A tal fine viene istituita, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di partecipazione, la Consulta comunale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
- 3) Il Comune, d'intesa con gli altri enti locali, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 4) Incoraggia e favorisce le attività del tempo libero, il turismo e lo sport dilettantistico, agevolando l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuovendo, anche in concorso con gli altri enti locali, la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 8 del D Lg.vo 267/2000.
- 5) Il Comune, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con riguardo soprattutto alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.
- 6) Concorre con la Regione e la Provincia per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nonché alle categorie di persone collocate nelle fasce di emarginazione sociale. A tal fine viene istituita, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, la Consulta per l'assistenza sociale.
- 7) Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento per concorrere, in caso di pubbliche calamità, alle operazioni di protezione civile. A tal fine viene istituita, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, la Consulta per la protezione civile.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART 4

Ordinamento

- 1) Organi del Comune sono: il Consiglio Comunale ed il Presidente del Consiglio, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
- 2) Ad essi compete la rappresentanza democratica della collettività ed il perseguimento dei fini individuati dallo statuto e dalle leggi vigenti.

ART 5

Insediamento

- 1 La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dall'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART 6

Competenze

- 1 Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera collettività ed esercita le seguenti competenze:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del D Lg.vo 267/2000; criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,

- non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Le deliberazioni relative agli argomenti sopracitati non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena la decadenza.
- 2) Spetta al Consiglio Comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, indirizzi che guidino e coordinino le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente risponda ai principi di legalità ed imparzialità.

ART 7

Il Presidente del Consiglio

- 1) Come consentito dall'art. 39, comma 1, del TU sull'ordinamento degli enti locali, viene istituito il Presidente del Consiglio Comunale, al quale si applicheranno le norme di cui ai commi seguenti.
- 2) Il Presidente del Consiglio è un consigliere eletto dal Consiglio nella prima seduta, successiva alle consultazioni elettorali, subito dopo la convalida degli eletti.
In sede di prima applicazione l'elezione del Presidente avviene nel primo Consiglio utile. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti da computarsi sul numero dei consiglieri in carica compreso il Sindaco; se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione, sempre a scrutinio segreto. Ove nessuno dei candidati riporti la maggioranza richiesta, si procede ad un terzo scrutinio: risulterà eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti.
- 3) Il Presidente resta in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale.
In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere, entro 60 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dal verificarsi dell'impedimento, il nuovo Presidente.
Il Presidente può essere revocato su motivata richiesta sottoscritta da almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale ed approvata con la maggioranza assoluta dei componenti stessi, espressa con votazione palese.
La proposta di revoca da comunicare immediatamente a mezzo di messo comunale all'interessato deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.
- 4) Il Presidente del Consiglio:
 - a) Convoca il Consiglio fissandone la data, sentito il Sindaco e presiede la seduta.
 - b) Riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine è ridotto a sette giorni quando il Sindaco rappresenta la particolare urgenza della trattazione.

- c) Dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite
 - d) Presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio
 - e) Proclama il risultato delle votazioni e le decisioni assunte
 - f) Firma con il Segretario comunale i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate
 - g) Provvede alla pubblicazione delle adunanze consiliari
- 5) Nel caso che il Presidente ometta di convocare il Consiglio entro il termine prescritto senza giustificati motivi, o ne sia temporaneamente impedito, provvede entro e non oltre i successivi dieci giorni il Sindaco.
 - 6) E' prevista per il Presidente del Consiglio un'indennità che è pari a quella prevista per gli Assessori
 - 7) Il Presidente del Consiglio partecipa alle manifestazioni ufficiali del Comune, quale rappresentante istituzionale del Consiglio comunale

ART. 8

Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco, in assenza sono esercitate dal ViceSindaco, in assenza dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità rappresentato dall'età.
- 2) La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 3) Il Consiglio Comunale si riunisce in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
- 4) Le riunioni per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo sono sempre ordinarie.
- 5) La notifica dell'ordine del giorno deve avvenire:
 - a) entro cinque giorni utili nelle sedute ordinarie;
 - b) entro tre giorni utili nelle sedute straordinarie;
 - c) ventiquattro ore prima, nel caso di riunioni di urgenza.
- 6) Nessuna proposta può essere messa in discussione se non viene depositata nell'ufficio del segretario almeno ventiquattro ore prima.
- 7) Nessuna proposta, a meno che non sia mero atto di indirizzo, può essere messa in discussione se la stessa non riporti il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
- 8) La presenza in aula di tutti i consiglieri comunali sana qualsiasi vizio della comunicazione dell'ordine del giorno, compresa quella relativa al mancato rispetto de termini di cui al quarto comma.
- 9) L'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene reso noto alla cittadinanza mediante idonei mezzi.
- 10) Al Consiglio Comunale vengono invitate stampa e radio.

ART 9

Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica

altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

- 2) Le deliberazioni sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti e salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 3) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne quelle che obbligatoriamente devono tenersi in seduta segreta.
- 4) In seguito ad invito motivato del Sindaco, il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta consiliare si effettui in luogo aperto e non nell'aula consiliare
- 5) Le votazioni hanno luogo di regola mediante voto palese, tranne quelle che, per legge, devono essere adottate a scrutinio segreto.

ART 10

I Consiglieri Comunali

- 1) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2) I consiglieri comunali decadono dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a numero tre consecutive sedute consiliari. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art 7 della legge 7.8.90 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART 11

Dimissioni

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D Lg.vo 267/2000

ART 12

Diritti e doveri dei consiglieri

- 1) I consiglieri hanno il diritto di avere le più ampie informazioni sulle pratiche d'ufficio.
- 2) I consiglieri hanno altresì diritto di visionare esse pratiche.
- 3) I sopracitati diritti vengono a realizzarsi nel rispetto delle superiori esigenze di servizio.

- 4) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
- 5) A ciascun consigliere è riconosciuto il diritto del sindacato ispettivo, da esercitarsi in conformità all'art 43 del D Lgvo 267/2000.
- 6) Ciascun consigliere è tenuto a comunicare con nota scritta, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, e con norma transitoria, entro 20 giorni successivi all'approvazione del presente statuto, la elezione del domicilio nel territorio del Comune, al quale notificare gli atti collegati all'espletamento del mandato.

ART 13

Gruppi consiliari

- 1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi ed eleggono all'interno il proprio capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale.
- 2) Può ritenersi gruppo anche un singolo consigliere, che ritenga e richieda di costituirsi tale.
- 3) Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 4) Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture per l'espletamento delle loro funzioni, avuto riguardo alla disponibilità del Comune.
- 5) Il Comune prevede la istituzione della conferenza dei capigruppo.

ART 14

Commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni, con funzioni di studio, proposta di indagine.
- 2) La composizione di dette Commissioni, per le quali deve essere assicurata la presenza della minoranza consiliare con criterio proporzionale, la loro presidenza nonché la procedura per la loro costituzione, saranno definite mediante preventive approvazioni di norme regolamentari. Qualora siano costituite le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3) Alle riunioni di esse Commissioni deve essere assicurata la presenza del Sindaco, dei singoli assessori e del Presidente del Consiglio, qualora ne facciano richiesta, nonché, sempre su richiesta del Responsabile del comitato di quartiere.
- 4) Possono essere nominati a supporto di dette commissioni, con delibera di Giunta comunale, professionisti di provata esperienza nel settore stesso.
- 5) Il numero delle Commissioni, la loro presidenza e la specifica competenza sono fissati dal Regolamento.

ART 15

La Giunta Comunale - Competenze

- 1) La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni

fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- Amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati della attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

- 3) La Giunta, con cadenza annuale, riferisce al Consiglio Comunale della sua attività.

ART 16

Composizione - Nomina – Riunioni

- 1) La Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 assessori, è nominata nei modi, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
- 2) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
- 3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche tranne il caso in cui sia necessario affrontare argomenti che richiedano la presenza di esperti.
- 4) Le incompatibilità alla nomina di Assessore sono quelle previste dall'art 64 del Dlvo 267/2000.
- 5) E' assessore anziano il più anziano di età che svolge temporaneamente le funzioni di capo dell'amministrazione, di ufficiale di governo in caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, comunicati al segretario comunale.

ART 17

Funzionamento

- 1) Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi.

ART 18

Assessori non consiglieri

- 1) Possono essere nominati alla carica di assessore, nel numero massimo consentito che è di sei, anche cittadini esterni al Consiglio.
- 2) Condizione necessaria alla nomina di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
- 3) L'assessore non consigliere, partecipa alle sedute di Giunta con tutte le prerogative, i diritti e gli obblighi connessi alla carica.
- 4) L'assessore non consigliere, partecipa alle adunanze consiliari, con funzioni di relatore e con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
- 5) La sua partecipazione alle sedute consiliari non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza di votazione.

ART 19

Comunicazione delibere

- 1) Le delibere assunte dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.

ART 20

Dimissioni e revoca Assessori

- 1) In caso di dimissioni dalla carica di assessore, che vanno presentate per iscritto al Sindaco, questi provvede con proprio atto alla relativa sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nei 20 giorni successivi.
- 2) Il Sindaco può revocare, di propria iniziativa, con ampia motivazione, l'assessore comunale nei cui confronti sia venuto meno il rapporto di collaborazione posto a base della primitiva nomina.

ART 21

Il Sindaco - Elezione

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

ART 22

Il Sindaco - Competenze

- 1) Il Sindaco è l'organo individuale a cui il D Lgvo 267/2000 imputa il governo dell'ente e nei cui confronti la Giunta pone in essere attività di collaborazione.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il viceSindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Nella stessa seduta, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato che il Consiglio Comunale è tenuto a verificare annualmente ed eventualmente ad integrare entro il 30 giugno.
- 3) Il Sindaco ha potere di revoca dei singoli assessori comunali a mezzo di suo specifico provvedimento.
- 4) Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alla revoca di essi medesimi rappresentanti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 5) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta. Esercita le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio, quando questi è assente. Convoca e presiede, fino alla nomina del Presidente del Consiglio, la prima seduta consiliare successiva alle elezioni.
- 6) Il Sindaco risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali, a mente dell'art 43 del D Lgvo 267/2000
- 7) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23

Attribuzioni di amministrazione

- 1) il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D Lgvo 267/2000;

- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART 24

Attribuzioni di vigilanza

- 1) il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- 2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
- 3) Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART 25

Attribuzioni di organizzazione

- 1) il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, in assenza del Presidente del Consiglio;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari in assenza del Presidente del Consiglio e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

ART 26

Il ViceSindaco

- 1) Il ViceSindaco viene nominato dal Sindaco tra i Componenti della Giunta, ed è colui che è deputato a sostituirlo nei casi della vigente legislazione.
- 2) Il Sindaco può affidare agli assessori e ai consiglieri le funzioni di impulso e di controllo, nonché la firma di atti a contenuto non provvedimentale, purché in conformità alla vigente normativa.

ART 27

Mozione di sfiducia

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART 28

Dimissioni e Impedimento permanente del Sindaco

- 1) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- 2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal ViceSindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
- 4) La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
- 5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

TITOLO III FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 29

Funzioni del Comune e rapporti con la Regione Lazio e gli enti locali

- 1) Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità torriciana.

ART. 30

Funzioni proprie e delegate

- 1) Il Comune esercita le funzioni indicate dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio, sia trasferite che delegate o sub delegate.
- 2) Il Comune esercita inoltre le funzioni amministrative inerenti l'attuazione dei principi programmatici e il conseguimento delle finalità particolari indicati negli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

ART. 31

Programmazione comunale e partecipazione alla programmazione regionale

- 1) Il Comune predispose ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina indirizzi generali di assetto del territorio, indicante in particolare:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 32

Trasparenza ed informazione della attività amministrativa

- 1) L'attività amministrativa del Comune è condotta sulla base di criteri di efficienza ed efficacia, trasparenza dei procedimenti e pubblicità degli atti e dei risultati.
- 2) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o segreti per espressa disposizione di legge o di Regolamento.
- 3) Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti e vietarne quindi l'esibizione, atti e documenti a tutela del diritto alla riservatezza di persone, enti, associazioni o imprese, ovvero allo scopo di evitare che la loro diffusione possa essere di pregiudizio agli interessi del Comune.
- 4) L'amministrazione garantisce ai cittadini e ai soggetti interessati da atti o provvedimenti l'informazione sullo stato dei relativi procedimenti, sui responsabili amministrativi e sui tempi per la loro esecuzione. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tutela di tale diritto.

ART. 33

Diritto di accesso

- 1) Chiunque ha diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dai soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 2) Il Regolamento disciplina altresì il diritto di chiunque ad ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi
- 3) Gli atti e i documenti dichiarati segreti ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente sono altresì sottratti al diritto d'accesso, fatto salvo in ogni caso il diritto di coloro che debbono prenderne visione ed estrarne copia per curare o per difendere i loro diritti o interessi legittimi.

ART. 34

Partecipazione al procedimento amministrativo

- 1) Nella formazione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni, comitati od enti.
- 2) I soggetti portatori di interessi di cui al comma precedente hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento con documenti o memorie che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 3) Nel rispetto dei principi fissati dal D Lgvo 18.8.2000, n.267, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Regolamento di partecipazione disciplina le modalità ed i termini dell'intervento, nonché il termine finale per l'emanazione dei provvedimenti.

ART. 35

Comunicazione dell'inizio del procedimento

- 1) L'avvio del procedimento amministrativo e' comunicato, contemporaneamente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati ed a quelli a cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento quando siano facilmente individuabili.
- 2) Solo nei casi di urgenza, o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati, o non siano facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata e scritta motivazione, prescindere dalla comunicazione.
- 3) Il Regolamento di partecipazione stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati, l'oggetto e le modalità di tali comunicazioni.
- 4) Il Regolamento, nel rispetto del disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce le modalità e i tempi dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti, i funzionari e i dirigenti responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti, nonché i tempi e i modi di partecipazione.

ART. 36

Forme ed organismi di partecipazione

- 1) Il Comune per favorire lo sviluppo dei rapporti fra la popolazione e le forme di solidarietà, mette strutture e risorse a disposizione delle associazioni e del volontariato sulla base di un Regolamento che definisce i criteri, le modalità e le forme di pubblicizzazione con cui opera.
- 2) Oltre le consulte di cui all'art. 3 del presente Statuto, possono essere istituite apposite Consulte per particolari problemi di interesse generale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di partecipazione, che ne disciplinano altresì i poteri.
- 3) Il Regolamento stabilisce le modalità con cui gli organismi di partecipazione e le associazioni concorrono alla determinazione della politica comunale attraverso risoluzioni, pareri ed istanze, sui quali gli organi competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.

ART. 37

Istanze, petizioni, proposte popolari

- 1) Chiunque, compresi gli organismi associativi, può rivolgere al Comune istanze per chiedere emanazione di atti o provvedimenti e richiedere informazioni su comportamenti e aspetti dell'attività amministrativa, nonché petizioni per sollecitare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse della comunità'.
- 2) La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare. L'iniziativa popolare si esercita mediante proposta di almeno 1/20 degli elettori del Comune. La raccolta delle firme deve avvenire nei tre mesi precedenti il deposito della proposta presso il Comune.
- 3) Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le forme di proposizione e risposta di istanze e petizioni, nonché sulle modalità di delibera del Consiglio Comunale sulle proposte popolari. In ogni caso la proposta ad istanze e petizioni, se di competenza degli organi amministrativi, deve essere data entro i limiti previsti dal Regolamento; se di competenza della Giunta o del Consiglio, la delibera deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione delle istanze e petizioni. Il Consiglio Comunale delibera entro tre mesi in merito alle proposte di iniziativa popolare.

ART. 38

Consultazioni popolari

- 1) Prima dell'adozione di delibere o altri atti amministrativi il Comune può effettuare una consultazione con i soggetti pubblici e privati e le categorie interessate dal provvedimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 2) L'Amministrazione, per conoscere l'orientamento della popolazione su temi di interesse generale, può commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi d'opinione. Il ricorso a tali strumenti è regolamentato garantendo la trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati, onde garantire la scientificità delle metodologie applicate

ART. 39

Referendum consultivi

- 1) È ammesso referendum consultivo su deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale e su questioni di carattere generale interessanti l'intera collettività del Comune. La raccolta delle firme, a cura del Comitato Promotore, deve avvenire nei tre mesi precedenti il deposito in comune della richiesta di referendum.
- 2) Non possono essere sottoposti a referendum consultivo provvedimenti relativi a:
 - bilanci preventivi e consuntivi;
 - elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - personale;
 - assunzione di mutui, emissione di prestiti e applicazioni di tributi ed imposte;
 - atti dovuti dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.
- 3) Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Più referendum possono aver luogo in contemporanea, fermo restando un numero non superiore a 2 referendum indetti per ciascun anno seguendo l'ordine di presentazione delle richieste.
- 4) Precedentemente alla raccolta delle firme ed alla votazione del Consiglio Comunale, il testo dei quesiti viene sottoposto ad un Comitato di Garanti previsto nel Regolamento della partecipazione che ne valuta la legittimità. Il Comitato dei Garanti sovrintende allo svolgimento della campagna referendaria e al voto secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 5) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto e determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini e per la partecipazione del comitato promotore, dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria
- 6) Il Comitato promotore ha potere di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum e può concludere accordi con il Comune sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia raggiunto il referendum non ha luogo. Il Comune può in ogni caso modificare i provvedimenti sottoposti a referendum nel senso indicato nella richiesta di referendum. Quando l'atto sottoposto a referendum non sia ancora stato eseguito, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento.
- 7) Il Consiglio Comunale delibera sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto e se il quesito referendario ha riportato la maggioranza dei votanti.

ART. 40

Difensore Civico

- 1) A garanzia di imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività del Comune e a tutela del diritto d'accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione, è istituito l'ufficio del difensore civico comunale.

- 2) Spetta al difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli o associati, ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici del Comune segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi.
- 3) Il difensore civico agisce di iniziativa propria o su sollecitazione di cittadini singoli o associati, associazioni o organismi di partecipazione.
- 4) Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e di documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 5) Il difensore civico ha competenza su tutte le attività del Comune, degli uffici, servizi ed enti da esso dipendenti, nonché sul relativo personale
- 6) Il difensore civico esercita funzioni di controllo sulle deliberazioni di cui all'art. 127 del D Lgvo 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, dello stesso D Lgvo
- 7) Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati in 1^a votazione ed a maggioranza assoluta in 2^a votazione su proposta di associazioni culturali e di consumatori presenti sul territorio.
- 8) Il difensore civico, residente a Torrice, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Regolamento di partecipazione stabilisce le modalità per il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità. Fissa altresì i requisiti per la nomina, nonché i presupposti e il procedimento per la decadenza e la revoca. La prestazione del difensore civico è gratuita.

TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 41

Caratteri attività amministrativa

- 1) il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.
- 2) La struttura organizzativa degli uffici comunali è determinata in funzione dei programmi e degli obiettivi che l'amministrazione comunale si propone.

ART. 42

Organizzazione generale

- 1) L'organizzazione generale degli uffici, dei servizi e la dotazione organica, sono stabilite dal Regolamento.
- 2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati con accordi collettivi nazionali di lavoro.
- 3) In materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità amministrativa e contabile si applicano le norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato nonché quelle previste dall'apposito codice disciplinare adottato dal Comune;
- 4) L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, efficienza amministrativa e tecnica, funzionalità, produttività ed economicità di gestione, e secondo principi di responsabilità, professionalità e trasparenza.

ART. 43

Il Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale, funzionario pubblico dipendente dall'apposita agenzia prevista dall'art. 102 del D Lgvo 267/2000 è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
- 2) Oltre attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, il Segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente e ne rilascia attestazione di esecutività;
 - roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina attività, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
 - adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili dei servizi, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
 - ha potere di avocazione, anche su richiesta del Sindaco, nei confronti dei responsabili dei servizi, previa diffida, nel caso di omissioni o in presenza di atti ritenuti illegittimi o non conformi ai programmi ed agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione;
 - può presiedere le commissioni di concorso e di selezione del personale;
 - convoca e presiede la conferenza dei Responsabili dei Servizi, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
 - definisce, sentiti i responsabili interessati, eventuali conflitti di competenza fra i servizi;
 - esercita le ulteriori funzioni previste dai Regolamenti o conferite dal Sindaco;
- 3) Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, qualora tale figura non sia stata nominata;

ART 44

Vice Segretario comunale

- 1) la dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'ente in possesso della qualifica funzionale apicale.
- 2) Il Vice Segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

ART 45

Direttore Generale

- 1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, dopo aver stipulato una convenzione con comuni limitrofi le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore provvederà alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra detti comuni.
- 2) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dispone in ordine alle competenze, ai requisiti, attribuzioni e modalità di nomina relativamente al Direttore generale

ART. 46
I Responsabili dei Servizi

- 1) I Responsabili dei Servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni di maggior rilevanza dell'Ente (Aree).
- 2) I Responsabili dei Servizi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai responsabili dei Servizi, al fine dell'esercizio delle funzioni di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.
- 3) Spettano ai responsabili dei Servizi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e limitatamente alle strutture loro affidate, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi; ed in particolare:
 - la presidenza delle commissioni delle gare d'appalto;
 - l'eventuale presidenza delle commissioni di selezione e di concorso;
 - la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - la stipulazione di contratti;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; l'attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
 - la distribuzione di risorse umane e tecniche assegnate alle strutture organizzative cui sono preposti;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessioni o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - l'emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative o regolamentari, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco;
 - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D Lgvo 267/2000, sulle proposte di deliberazione;
 - attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;
 - la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge 7.8.90, n. 241;

- l'informazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su ogni materia prevista dalle vigenti disposizioni;
 - la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675;
 - gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco
- 4) Il Responsabile del servizio finanziario, in particolare esercita tutte le funzioni di coordinamento e di gestione attività finanziaria del comune, che disposizioni legislative o regolamentari gli pongono a carico, anche usando locuzioni analoghe alla sua qualifica (Ragioniere, Ragioniere capo, Responsabile di Ragioneria, Contabile o altre corrispondenti), secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e' disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o qualificazione corrispondente.
 - 5) Il Responsabile del Servizio tributi è l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello, ai sensi della legge 27.7.2000 n. 212

ART. 47

L'assunzione del personale

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del comune e definisce la dotazione organica in conformità ai principi fissati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dallo statuto;
- 2) in un apposito titolo del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, sono disciplinate le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento.
- 3) Il Regolamento prevede criteri di flessibilità nella dotazione di personale alle singole aree di attività in rapporto alle necessità dei servizi individuate dalla Giunta e dal Sindaco, sentiti il Segretario, i responsabili dei Servizi e le organizzazioni sindacali.
- 4) Il Regolamento indica le categorie alle quali è consentito l'accesso mediante selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi a favore degli elementi meritevoli, d'intesa con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria.
- 5) Il Comune cura l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
- 6) Il personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine viene assunto dalla Giunta e dal Sindaco e nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
- 7) I Responsabili dei Servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato previa deliberazione di Giunta, sentito il Direttore generale o, in assenza di tale figura il Segretario comunale, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, dell'effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzioni di direzione anche a seguito di concorsi. Le modalità, i criteri, la durata e la revoca dell'incarico sono stabiliti dal Regolamento.
- 8) Lo status di dipendente comunale e di Responsabile del Servizio di norma, è incompatibile con ogni altra attività retribuita, salvo i casi espressamente autorizzati dal Sindaco e previsti dalla legge ordinaria.

ART. 48

Contratti speciali a tempo determinato extra pianta organica per esigenze gestionali

- 1) il Sindaco, per esigenze gestionali, sentita la Giunta, *intuitu personae*, e previa verifica del curriculum, può, in via straordinaria, stipulare contratti di diritto privato individuali, nella misura del 5% della dotazione organica dell'ente, per figure professionali quale alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire. Tali contratti sono stipulati al di fuori della pianta organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.
- 2) I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, le modalità di stipula e di risoluzione del contratto sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 3) Per i posti apicali vacanti in pianta organica e' in facoltà del Sindaco coprirli a tempo determinato seguendo i principi dell'*intuitu personae* e della valutazione del curriculum.

ART. 49

Collaborazioni esterne

- 1) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 2) Il Regolamento stabilisce le modalità per il conferimento di tali incarichi.

ART. 50

I servizi pubblici

- 1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici mediante i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria comunità.
- 2) Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - b) a mezzo di azienda speciale per la gestione di servizi a rilevanza economico-imprenditoriale;
 - c) a mezzo di società per azioni qualora si ravvisi l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, della partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - d) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - e) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno o conveniente gestirlo nelle forme indicate nelle precedenti lettere a), b), c), d).
- 3) Nel deliberare la forma di gestione dei servizi pubblici, il Consiglio Comunale privilegia l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali ed opera la scelta sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza ed economicità determinati secondo parametri stabiliti dal Regolamento.

ART. 51

Istituzioni ed aziende speciali

- 1) La costituzione di istituzioni, dotate di sola autonomia gestionale, e la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è deliberata dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale approva altresì lo Statuto delle aziende speciali entro 6 mesi dalla sua costituzione.
- 2) L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento; quelli dell'azienda speciale dal proprio Statuto e dal relativo Regolamento.
- 3) Sono organi della istituzione e dell'azienda speciale:

- a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 4) Il Consiglio di amministrazione della istituzione è composto da 5 componenti, di cui almeno 2 devono essere scelti tra i Consiglieri Comunali in carica. In ogni caso gli altri componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale. Il Consiglio di amministrazione nella azienda speciale è composto da 5 componenti scelti tra persone in possesso dei requisiti di competenza tecnico-amministrativa comprovati da specifici curricula.
 - 5) I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
 - 6) Per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le regole per la revoca degli Assessori comunali. La revoca degli amministratori delle aziende speciali può avvenire in caso di inosservanza degli indirizzi impartiti dall'Ente, inefficienza della gestione, grave squilibrio finanziario.
 - 7) Il Presidente della istituzione o della azienda speciale è nominato dal Consiglio Comunale dopo la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione fra gli stessi componenti nominati.
 - 8) Il Direttore è nominato per concorso pubblico o per chiamata diretta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Direttore della azienda speciale è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda stessa.

ART. 52

Convenzioni

- 1) Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune ai sensi dell'art. 30 del D Lgvo 267/2000, può stipulare convenzioni con altri enti locali, o con enti pubblici o privati, ogni qualvolta il ricorso a tale forma di cooperazione venga ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali.
- 2) Le convenzioni di cui al comma precedente devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 53

Consorzi

- 1) Il Comune può partecipare, ai sensi dell'art. 31 del D Lgvo 267/2000, alla costituzione di consorzi con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi.
- 2) A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo Statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione ai Comuni degli atti fondamentali del consorzio stesso.

ART. 54

Accordi di programma

- 1) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

- 2) A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3) L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dai Sindaci dei Comuni interessati.
- 4) Il Comune partecipa altresì agli accordi di programma promossi dal Capo di altri enti locali.
- 5) Il Sindaco partecipa all'accordo sulla base delle deliberazioni collegialmente assunte della Giunta e del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze; qualora sussistano comprovati motivi di urgenza, il Sindaco può partecipare all'accordo sottoscrivendolo sotto riserva di deliberazione di ratifica da parte dell'organo competente entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

ART. 55

Autonomia finanziaria

- 1) Il Comune di Torrice ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 2) Nei limiti stabiliti dalla legge il Comune di Torrice ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 3) La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate;
- 4) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 5) Al Comune di Torrice spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
- 6) La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

ART. 56

Regolamentazione delle attività finanziarie

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune di Torrice è disciplinato dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi, distinti regolamenti per la contabilità e la disciplina dei contratti.

ART. 57

Bilancio di previsione

- 1) Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Nel caso di differimento del termine con decreto del Ministero dell'Interno, il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio entro questo nuovo termine.

- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
- 3) Il bilancio preventivo e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi che permetta l'individuazione dei costi prima preventivati e poi effettivamente sostenuti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi posti, in termini sia di efficienza che di efficacia.
- 4) Fermo restando gli obblighi derivanti dalla legge dello Stato sull'ordinamento finanziario e contabile, previsto dall'art. 149 del D Lgvo 267/2000, l'obiettivo di cui al comma precedente potrà essere perseguito con l'adozione di idonee scritture contabili, aventi una validità interna all'ente, secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del D Lgvo 267/2000
- 5) Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale.
- 6) Su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere richiesto al Responsabile di Ragioneria il parere in ordine alla regolarità contabile. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 58

Conto consuntivo

- 1) Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui il conto stesso si riferisce.
- 2) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 59

Scritture contabili di enti e aziende dipendenti dal Comune e di consorzi ai quali partecipa il Comune

- 1) I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni ed aziende in qualunque modo costituiti e dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
- 2) I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, devono trasmettere alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
- 3) Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 60

Contratti

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D Lgvo 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
- 2) la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
- 3) I contratti redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 61

Revisore dei conti

- 1) Il revisore dei conti è eletto secondo le modalità e i criteri fissati dall'art. 234 del D Lgvo 267/2000, con le ulteriori modalità stabilite nel Regolamento di contabilità.
- 2) Il Regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività del revisore e quella degli organi del Comune.
- 3) Ai fini della nomina si estendono al revisore le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri comunali. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità. Il Regolamento disciplina altresì, la fattispecie di inadempienza del mandato ai fini della revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 del D Lgvo 267/2000
- 4) Nella deliberazione di nomina del revisore di cui sopra il Consiglio Comunale stabilisce il compenso ad esso spettante in base ai criteri fissati dalla legge.

ART. 62

Nucleo di valutazione

- 1) E' istituito in posizione di autonomia dalla struttura organica un nucleo di valutazione a cui è affidato il controllo di gestione, analisi costi e verifica dei risultati ai sensi del D Lgs 30.9.99 n. 286 e dell'art. 20 del D Lgs 29/93.
- 2) il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione del suddetto nucleo, nonché gli aspetti funzionali del servizio di controllo interno ad esso affidato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 63

Regolamenti

- 1) Il Consiglio Comunale, ai sensi delle norme previste nel TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel rispetto della legge e dello Statuto, adotta:
 - a) Il Regolamento per la contabilità;
 - b) il Regolamento per la disciplina dei contratti.
- 2) Entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D Lgvo 267/2000, nel rispetto della legge e dello Statuto, adotta, altresì con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati distinti regolamenti per:
 - a) il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale. In particolare il Regolamento del Consiglio Comunale indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
 - c) le modifiche ai regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione e in particolare per il diritto di accesso agli atti amministrativi, per il referendum consultivo e per il difensore civico, in base alle norme previste dal presente Statuto.
- 3) In virtù della potestà regolamentare di cui all'art. 7 del D Lgvo 267/2000, il Comune può adottare altri regolamenti previsti dalla stessa legge per l'attuazione e per il funzionamento di singoli istituti, o gli altri regolamenti di cui dovesse ravvisarsi la necessità.
- 4) Il Regolamento degli organi istituzionali disciplina in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta comunale;
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
 - c) i procedimenti di nomina, di revoca e di sfiducia costruttiva della Giunta e del Sindaco;
 - d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - e) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - f) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alla variazione di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
 - g) i rapporti con gli organi regionali di controllo;
 - h) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali.
 - i) le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature, e risorse finanziarie.
- 5) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta o ad almeno 1/5 dei Consiglieri comunali.
- 6) I regolamenti sono soggetti a pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
- 7) Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo, limitatamente alle materie e agli istituti che dovranno essere da essi disciplinati, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.
- 8) Eventuali modifiche ai regolamenti devono essere adottate secondo le modalità indicate nel presente articolo.

ART. 64

Revisione dello Statuto

- 1) La revisione dello Statuto avviene secondo le modalità di cui all'art. 6 del D Lgvo 267/2000.
- 2) La revisione dello Statuto comunale è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri comunali o dalla Giunta e dalla popolazione ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto.
- 3) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 4) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
- 5) Prima di essere poste all'esame del Consiglio Comunale, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di dieci giorni. Il Regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.

ART. 65

Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

- 1) Il presente Statuto, dopo la deliberazione da parte del Consiglio Comunale, è affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi e inviato alla Regione Lazio per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per avere adeguate forme di pubblicità.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.